

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 67 DEL 20/05/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento spese legali al signor Corvo Maurizio in riferimento alla sentenza del Tribunale di Ragusa n°312/2021 nel procedimento promosso da Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa c/ Corvo Maurizio.-

L'anno duemilaventuno il giorno Venti del mese di Maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Giovanni Gurrieri, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa n°647 del 31/10/2006, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n°215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n°45;

VISTA la delibera nr°30 del 29/12/1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n°118 del 30/04/1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n°69 del 26/09/2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n°168 del 22-23/07/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n°5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n°467 del 12/09/2017 e n°468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n°5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n°8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n°21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n°275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n°8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n°23 del 18/12/2018, n°11 del 01/07/2019 e n°47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n°169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n°21/2020;

VISTE le note del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale protocollo n°1374/2020 e n°3/2021, nelle quali, tra l'altro, rispettivamente è riportato "... i Dirigenti dei Consorzi mandatari sono autorizzati a procedere all'adozione degli atti e delle Determine nelle materie di competenza di ciascuna Area..." , e "... le determine adottate dai Dirigenti di Area avranno una numerazione distinta da quelle adottate dal Direttore Generale, pertanto anche la pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale del Consorzio di competenza, dovrà avvenire in due sezioni distinte dedicate...";

S11

VISTA la sentenza n°312/2021, assunta al protocollo consortile al n°2364/2021, emessa dal Tribunale di Ragusa nella causa iscritta al R.G. n°489/2017 promossa dal Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa contro Corvo Maurizio in merito all'opposizione proposta da questo Ente avverso il Decreto Ingiuntivo n°22/2017 reso dal Giudice del Lavoro su istanza di Corvo Maurizio per il pagamento di €. 6.281,11 a titolo di emolumenti retributivi dei mesi da agosto ad ottobre 2016;

CONSIDERATO che con la suddetta sentenza il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ha statuito di dichiarare revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa alla rifusione in favore del resistente delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Cecilia Licitra;

VISTO l'atto di precetto promosso dall'Avv. Cecilia Licitra, assunto al protocollo consortile al n°2364/2021 in uno alla sopraccitata sentenza, con cui viene intimato a questo Consorzio di liquidare in favore dell'istante la complessiva somma di €. 3.115,22, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, a titolo di spese legali di seguito meglio specificate:

- a) Spese processuali liquidate in sentenza: €. 2.000,00;
- b) Compensi per il precetto: €. 135,00;
- c) Spese generali: €. 320,25;
- d) C.P.A.: €. 98,21;
- e) I.V.A.: €. 561,76;

RITENUTO conseguentemente di dover liquidare e pagare all'avv. Cecilia Licitra, a titolo di rifusione delle spese di giudizio relative all'opposizione proposta da questo Ente avverso il Decreto Ingiuntivo n°22/2017 reso dal Giudice del Lavoro su istanza di Corvo Maurizio, la somma totale di €. 3.115,22;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n°118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la Gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n°283 dell'08/06/2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. n°1159 del 16/09/2020;

VISTA la nota protocollo n°32494 del 04/05/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n°2782 del 06/05/2021, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni in premessa specificate, all'avv. Cecilia Licitra la somma totale di €. 3.115,22, le spese di lite relative all'opposizione proposta avverso il Decreto Ingiuntivo n°22/2017 reso dal Giudice del Lavoro su istanza di Corvo Maurizio;
- DI IMPUTARE la spesa di €. 3.115,22 al Capitolo 153 del Bilancio Consortile;
- DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Dr. Giovanni Gurrieri)